



Let. -A)

COMUNE DI VITTORIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA. SERVIZIO DI TAXI ,
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA E
AUTOAMBULANZA DI TRASPORTO.**

(Delibera consiliare n. del)

Il presente regolamento trae origine dalle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia con particolare riferimento alla Legge 15/01/1992 n. 21, alla L.R. 06/04/1996 n. 29 ed al D.M. 20/12/1991 n. 448, nonché alle norme del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s. m. ed i.

ART. 1 **Definizione**

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) Il servizio taxi con autovettura;
- b) Il servizio di noleggio con conducente con autovettura.
- c) il servizio di noleggio con conducente con ambulanza di trasporto.

ART. 2 **Servizio Taxi**

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad un'utenza indifferenziata, lo stanziamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate secondo criteri che saranno contenuti nel presente Regolamento.

Le località di stazionamento saranno stabilite con apposita ordinanza, previa individuazione da parte del personale della Polizia Municipale delle vie e piazze cittadine in cui si ritiene opportuna l'allocazione delle predette autovetture.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale.

ART. 3 **Servizio noleggio con conducente per autovetture e autoambulanze di trasporto**

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore apposite richieste per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stanziamento dei mezzi avviene di norma all'interno delle rimesse.

ART. 4 **Determinazione del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera (a) legge 15/01/1992 n. 21, il numero delle licenze e delle autorizzazioni e' stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto della vigente normativa.

Pertanto nel territorio comunale il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio e' il seguente:

- n. 30 Autovetture per servizio di Taxi;
- n.40 Autovetture per servizio di noleggio con conducente;
- n.06 Autoambulanze di trasporto .

ART.5

Modalità

I veicoli adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente nei posteggi a loro appositamente destinati.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai Taxi.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, ovvero presso gli uffici di rappresentanza che i titolari di autorizzazione sono tenuti a tenere.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate da altri comuni.

ART.6

Caratteristiche dei veicoli

Le vetture da adibire al servizio di Taxi e Noleggio con conducente devono essere degli autoveicoli abilitate al trasporto di persone il cui numero dei posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto.

Le ambulanze di trasporto devono essere di tipo **B**

Le vetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale e' deducibile il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura.

La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio Taxi deve essere bianca.

Le autovetture adibite al servizio Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con scritta "TAXI".

Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed un'apposita targa posteriore inamovibile con la scritta in nero "Servizio Pubblico".

Sono altresì ammessi sulle fiancate, previa apposita autorizzazione comunale, scritte e/o stemmi identificativi, purché di dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875cmq.

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", e ad esse sono inoltre assegnate un numero d'ordine progressivo ed una targa posteriore individuale indicante la dicitura "NCC" l'indicazione del Comune e numero d'ordine progressivo.

Le caratteristiche relative alle autovetture ed alle autoambulanze di trasporto (tipo B) adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere rispondenti alle rispettive normative vigenti di settore.

ART. 7

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) La licenza per il rilascio del servizio Taxi, e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando pubblico di concorso, da pubblicarsi sul sito Internet del Comune, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola associata e che siano residenti nel Comune di Vittoria.
- 2) Le licenze, l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Non è ammesso in

capo ad un medesimo soggetto il cumulo di licenza di taxi con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

- 3) Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità (proprietà o possesso con regolare contratto di locazione) di una rimessa nel Comune, presso la quale i veicoli sostano. Inoltre i titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono tenuti a tenere nel Comune un ufficio di rappresentanza ove ricevere le prenotazioni di trasporto.
- 4) Il Comune successivamente alla esecutività del presente Regolamento emetterà apposito bando di gara informato ai principi di trasparenza ed adeguata pubblicità, da pubblicarsi oltre che all'albo pretorio, anche sul sito Internet del Comune([www.Comune.vittoria. It](http://www.Comune.vittoria.it)), come per legge. Nel bando saranno stabiliti il numero e il tipo dei veicoli da adibire ai diversi servizi previsti nel presente, nonché le modalità e i termini della procedura concorsuale ed ogni altro aspetto inerente il procedimento di rilascio delle autorizzazioni o licenze. Entro i successivi 30 giorni, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza da far pervenire a mezzo raccomandata postale con A / R o presentata al Protocollo Generale dell'Ente.
- 5) La valutazione delle istanze sarà effettuata a cura del responsabile del procedimento amministrativo, secondo i criteri stabiliti nell'allegato A) al presente, parte integrante e sostanziale. La graduatoria sarà quindi approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico sulla base della quale procederà al rilascio delle licenze o autorizzazioni. La graduatoria dovrà essere approvata entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del bando ed avrà validità triennale.

Qualora, nel corso di validità della stessa, dovessero essere presentate richieste di rilascio di nuove autorizzazioni e licenze, l'Ufficio, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e sino alla concorrenza dei posti disponibili, procederà al rilascio delle medesime.

Si precisa che nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei posti disponibili messi a concorso, sarà formulata la graduatoria di cui al superiore punto 5). Nel caso, invece, di richieste inferiori al numero dei posti messi a concorso si procederà direttamente al rilascio delle licenze e autorizzazioni, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il rilascio delle predette autorizzazioni e licenze sarà formalizzato con apposita determinazione predisposta dal Dirigente responsabile.

- 6) Requisito indispensabile per partecipare è l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/10/1991 n. 448, per come di seguito meglio precisati. La licenza e/o autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti.

IDONEITA' MORALE

- a) non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) non avere riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio e per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. n. 75/1958;
- c) non avere violato il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope(D.P.R. 9/10/1990, n. 309);
- d) non avere violato gli art. 186 e 187 del Codice della strada(guidata sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);

- e) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575(Disposizioni contro la mafia);
- f) non avere in corso una procedura di fallimento o non essere stato dichiarato fallito a norma di legge,
- g) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In caso di commissione di uno dei superiori reati, il requisito si intende soddisfatto qualora sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. Il predetto requisito dev'essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, o, quando si tratta di società, da tutti i soci anche accomandatari e dagli amministratori. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

IDONEITA' FINANZIARIA

- a) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio;
- b) avere la disponibilità(possesso o contratto di locazione)di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio, sita nel territorio del Comune di Vittoria.

La condizione di cui alla superiore lettera b) è richiesta esclusivamente per lo svolgimento dell'attività del servizio di noleggio con conducente..

IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) essere in possesso della patente di guida Cat. B);
- b) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada(tipo KB);
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio, così come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- d) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- e) non aver trasferito licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti quello di emanazione del presente bando;
- f) di essere fisicamente idoneo all'esercizio del servizio di autista di taxi, di ambulanza e di noleggio con conducente.

ART. 8

Figure giuridiche

1 – I titolari di licenze per l'esercizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) – essere iscritti nella qualità di libera impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/1985 n. 443;
- b) – associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) – associarsi in concorso tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d)– essere imprenditori privati che svolgono l'attività di servizio taxi (esclusivamente) o noleggio con conducente.

2 – Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire le licenze o autorizzazioni agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

3 – In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 9

Trasferibilità delle licenze o autorizzazioni

1 – La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, dal Comune, a persona designata dal medesimo titolare, purchè in possesso dei requisiti prescritti e quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2 – In caso di morte del titolare, le licenze o autorizzazioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero possono essere trasferiti, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti prescritti. Gli eredi, pertanto, sono tenuti a tempestivamente comunicare l'evento di morte all'Ufficio Trasporti, per quanto di competenza.

3) Nei superiori casi, occorre, comunque, recarsi con urgenza all'Ufficio comunale competente per perfezionare la procedura della voltura della licenza o autorizzazione.

4) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 10

Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di licenza del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) Per chiamata alle armi;
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o elettivi.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti al ruolo di cui all'art. 7, punto 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile.

ART. 11

Obblighi di Servizio e Divieti per i Titolari di licenze e autorizzazioni e per gli utenti

E' fatto obbligo ai titolari di licenze ed autorizzazioni:

- a) di prestare servizio con abito decoroso;
- b) di mantenere un contegno corretto verso il pubblico; durante le soste di attesa stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura , curando che la medesima sia sempre in condizione di partire non appena richiesto il servizio.

E' vietato ai titolari di licenze ed autorizzazioni:

- a) fumare o mangiare durante la corsa;
- b) consumare i pasti durante il posteggio, stando nell'interno del veicolo;
- c) tenere cani ed altri animali di loro proprietà sull'autovettura.

ART.12

Tariffe

- 1) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato.
- 2) La tariffa e' a base multipla a tempo per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
- 3) La Giunta Municipale stabilirà all'uopo specifiche tariffe per il servizio di Taxi.
- 4) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 13

Revoca e Sospensione

L'autorizzazione o la licenza potrà essere revocata con apposito provvedimento per :

- a – mancata attivazione del servizio entro 30giorni successivi alla notifica dell'autorizzazione o licenza;
 - b – svolgimento del servizio durante il periodo di sospensione ;
 - c – perdita dei requisiti necessari per la richiesta della licenza o autorizzazione;
 - d – tenuta non efficiente dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio.
 - e – mancata vidimazione annuale, per come stabilito dal successivo articolo 18).
 - f)-reiterata violazione della prescrizione contenuta nella lett.c), del successivo art.19) del presente.
- Può essere disposta, altresì, in presenza di gravi motivi, la sospensione della licenza per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 14

Disposizioni transitorie

- 1) Coloro che, anteriormente alla esecutività del presente Regolamento risultano titolari di licenze per l'esercizio di taxi e di e di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, hanno l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore delle stesse.

- 2) Si dà atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano rilasciate:
- n. 0 licenze per il servizio di Taxi;
 - n. 15 autorizzazioni per autonoleggio con conducente per autovetture;
 - n. 3 autorizzazioni per il servizio con conducente mediante ambulanza di trasporto.

- 3) In sede di prima attuazione, sono pertanto, rilasciabili le seguenti licenze ed autorizzazioni:
- n. 30 per servizio di Taxi;
 - n. 25 per servizio di noleggio con conducente;
 - n. 3 per Autoambulanze di trasporto.

Per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni, di cui al superiore punto 3), sarà emesso regolare bando per come indicato nel precedente art. 7, comma 4, alle condizioni nello stesso stabilite. Troveranno, pertanto, applicazione le modalità per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e licenze secondo le statuizioni contenute nel succitato art. 7 del presente regolamento.

ART. 15

Commissione Comunale ai sensi dell'art. 4 comma 4 L. 21/92

Per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, la G.M. provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- a) Dall'Assessore al Settore Sviluppo Economico - Presidente
- b) Dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico o da suo delegato;
- c) Da un Funzionario della Polizia Municipale;
- d) Da un Funzionario del Settore Turismo;

Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate dal Funzionario del Settore Sviluppo Economico responsabile del servizio.

ART. 16

Reclami

- 1) Eventuali reclami nello svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio Trasporti.
- 2) All'interno di ogni vettura di servizio è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio a cui indirizzare i reclami.

ART. 17

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della L. 24/11/1989 n. 689.

ART. 18

Vidimazione

La licenza o l'autorizzazione d'esercizio ha validità senza limitazioni di tempo a condizione che venga sottoposta annualmente, entro il 31 Gennaio di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 19

Sanzioni

1) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a – Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 – 107 del R.D. 03/03/1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b – Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o autorizzazione.

2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni:

a – Violazione dell'art. 7 ultimo comma sostanziata dalla mancanza della licenza o dell'autorizzazione a bordo del mezzo;

b – Violazione dell'art. 6 commi 2 e 4 relativo al mancato rispetto delle norme di riconoscibilità delle autovetture;

c – Violazione all'art. 18 relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale della licenza o dell'autorizzazione. E', comunque, fatto obbligo di procedere alla prescritta vidimazione entro i successivi 30 giorni, pena la revoca della licenza o autorizzazione.

d – Mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero del telefono dell'Ufficio Comunale Trasporti a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 15.

ART. 20

Disciplina del servizio

Il servizio di taxi o di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme del presente Regolamento. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, è disciplinato dalle norme comunitarie dalla Legge dello Stato e della Regione, dagli usi e dalla consuetudine.

ART. 21

Disposizioni finali

Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali nonché tutte le altre disposizioni emanate che risultano in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è composto di n. 21 articoli.

Elenco delle licenze relativo alle attività di servizio pubblico non di linea

1) Servizio pubblico da piazza (**taxi**):

Licenze istituite n. 30	Operanti n. 0	disponibili n. 30
-------------------------	---------------	-------------------

2) Servizio di noleggio con conducente con autovettura:

Autorizzazioni istituite n. 40	Operanti n. 15	disponibili n. 25
--------------------------------	----------------	-------------------

3) Ambulanze di servizio n. 6	Operanti n. 03	disponibili n. 03
-------------------------------	----------------	-------------------